



GMPE 1991

NUMERO 10



GRUPPO
MINERALOGICO
EUGANEO

STAMPE

NOTIZIARIO N. 10

OTTOBRE 1991

RIUNIONI: il primo venerdì del mese alle
ore 21.00 presso i locali della C.L.A.C.
via Cornaro n. 1/b, Padova. Tel. 8070465

VENERDI' 8 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 PRESSO LA CLAC

CASTAGNATA E LOTTERIA

CON RICCHI PREMI E VINO IN ABBONDANZA
TUTTI I SOCI E GLI AMICI SONO INVITATI A PARTECIPARE

**FIRMATO ACCORDO CON ENTE PARCO
COLLI EUGANEI PER LA RACCOLTA DEI
MINERALI E DELLE ROCCE**

VENERDI' 8 NOVEMBRE 1991 ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

**GIOVEDI' 3 OTTOBRE ORE 20.30
SALA ROSSINI CAFFE' PEDROCCHI**

CONFERENZA PROF. GIULIANO PICCOLI

**VENETO, GEORGIA E ARMENIA NELLO
SVILUPPO DELLA TETIDE E PARATETIDE**

GRUPPO MINERALOGICO EUGANEO

ASSESSORATO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CONFERENZA DEL PROF. GIULIANO PICCOLI

**PROFESSORE ORDINARIO DI PALEONTOLOGIA
DEL DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA PALEONTOLOGIA E GEOFISICA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE EST-OVEST

**VENETO, GEORGIA E ARMENIA NELLO
SVILUPPO DELLA TETIDE E PARATETIDE**

GIOVEDI' 3 OTTOBRE 1991 ORE 20.30

SALA ROSSINI CAFFE' PEDROCCHI

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA ED ESTRAZIONE DI MINERALI A
SCOPI SCIENTIFICI E DIDATTICI TRA IL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO COLLI
EUGANEI ED IL PRESIDENTE DEL GRUPPO MINERALOGICO EUGANEO DI PADOVA.

ART. 1

FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina la ricerca e la raccolta di minerali per scopi scientifici e didattici, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico del "Parco dei Colli Euganei", fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, istitutiva del Parco Colli Euganei.

ART. 2

MINERALI

Ai fini della presente convenzione sono considerati "minerali" i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.

ART. 3

RACCOLTA ED ESTRAZIONE DI MINERALI

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del Codice civile a tutela della proprietà, ed escluse le cave, nelle quali la raccolta di campioni è sempre ammessa, ed i materiali inerti che si presentino in frammenti sciolti superficiali, la raccolta e l'estrazione di minerali sono consentite soltanto a chi è in possesso dell'apposita autorizzazione, prevista dal successivo art. 4, e deve comunque essere



effettuata con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno, nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerali, con l'obbligo della risistemazione del luogo di estrazione dopo ogni accesso, da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Restano esclusi da qualsiasi obbligo di preventiva autorizzazione, anche ai fini di cui al successivo art. 8, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni alla raccolta ed estrazione di minerali sono rilasciate ai soli scopi scientifici e didattici, dal Presidente dell'Ente Parco, salvo le limitazioni di cui al successivo art. 5.

Le autorizzazioni, valide per l'anno solare in cui sono rilasciate, sono strettamente personali, e vengono rilasciate su richiesta indirizzata al Presidente dell'Ente Parco, ai componenti il comitato scientifico dei gruppi mineralogici aderenti alla federazione nazionale dei clubs mineralogici aventi sede nel territorio del Parco.

Gli iscritti ad una organizzazione mineralogica estranea al territorio del Parco ed i collezionisti occasionali, possono chiedere al Presidente dell'Ente Parco un'autorizzazione temporanea, tramite uno dei gruppi mineralogici abilitati.

ART. 5

AREE PROTETTE

Il Presidente dell'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, può vietare o limitare l'estrazione di minerali in determinate zone del territorio del Parco, laddove siano individuati

INTE

giacimenti nei quali si ravvisi la presenza di singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche.

Attualmente i giacimenti così individuati, risultano dal seguente elenco:

- giacimento di minerali di contatto, in località Case Berton sul monte Fasolo;
- giacimento di zeoliti nel basalto in proprietà Zabai sul monte Gemola;
- giacimento a pesci di Cava Bomba presso Cinto Euganeo.

ART. 6

MEZZI TECNICI PER L'ESTRAZIONE DI MINERALI

Per le operazioni di estrazione di minerali nel quantitativo minimo indispensabile per il perseguimento di finalità scientifiche e didattiche, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze da geologo di qualsiasi foggia, martelli, mazze comuni a manico corto e scalpelli di lunghezza fino a 35 cm.

E' vietato l'uso di leve, picconi, mezzi meccanici a motore e di materiale esplosivo, salvo che per le ricerche scientifiche di cui al successivo art. 8

ART. 7

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

I titolari delle autorizzazioni alla raccolta ed estrazione di minerali nel territorio del Parco, sono tenuti a presentare a fine anno all'Ente Parco una relazione sull'attività esercitata, con l'indicazione della località, della data di raccolta e del tipo di minerali raccolti ed estratti, segnalando comunque i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante l'attività.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI SPECIALI PER RICERCHE SCIENTIFICHE

Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nella richiesta e approvate da parte degli organi scientifici dell'Ente, è previsto il rilascio di speciali autorizzazioni in deroga alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli.

A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto, ed i materiali raccolti resteranno di proprietà dell'Ente, depositati presso il Museo dei Colli Euganei.

ART. 9

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, le violazioni della presente convenzione sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 38/89.

ART. 10

FOSSILI

La raccolta dei fossili è regolata dalla legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arquà Petrarca, 22.07.1991



IL PRESIDENTE

ENTE PARCO COLLI EUGANEI

Ing. Domenico RIOLEATTO

IL PRESIDENTE

GRUPPO MINERALOGICO EUGANEO

Giordano BALIA

EURIPTERIDI

PHYLUM: ARTHROPODA
CLASSE: MEROSTOMATA
ORDINE: EURYPTERIDA

Gli *Euripteridi* o *Gigantosttraci* sono artropodi acquatici che potevano raggiungere una lunghezza di 2-3 metri, vissuti esclusivamente nell'era Paleozoica, soprattutto nel Siluriano e Devoniano.

Il loro corpo è costituito generalmente da 18 segmenti suddivisi in due parti: il *prosoma* o *cefalotorace* e l'*opistosoma* o *addome*, rivestiti da chitina con scaglie embriciate.

Il *prosoma* deriva dalla fusione dei primi 6 segmenti ed è ricoperto dal *carapace*; nella sua parte inferiore si distinguono 6 paia di appendici di cui il primo paio è trasformato in *cheliceri* con funzione prensile, le altre 5 paia per la locomozione. Nella parte superiore si trovano due grandi occhi composti laterali e due ocelli mediani.

L'*opistosoma* è costituito da 12 segmenti mobili: i primi 6-7 formano il *preaddome* o *mesosoma* e possiedono appendici lamellari con funzione respiratoria; gli altri 5-6 costituiscono il *postaddome* o *metasoma*. L'ultimo segmento è il *telson*, di forma diversa a seconda della specie.

In *Eurypterus* i *cheliceri* sono piccoli; il quinto paio di zampe ha funzione equilibratrice, mentre il sesto paio assume una funzione di pinna per il nuoto. Il *telson* è stiliforme e gli occhi sono grandi e reniformi. La lunghezza era di 30-40 cm.

Pterygotus superava i 2 metri di lunghezza, possedeva due lunghi *cheliceri*, quattro zampe locomotorie e il *telson* a spatola.

Carcinosoma ha il *telson* a forma di pungiglione simile a quello degli scorpioni.

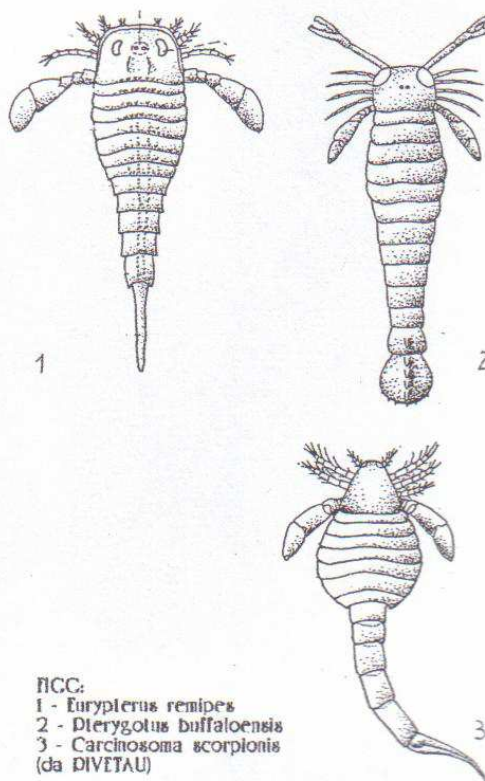
Le circa 200 specie di Euripteridi sono vissute prevalentemente nell'emisfero settentrionale: Europa, America del Nord, Asia, in un arco di tempo che va dall'Ordoviciano al Permiano. In origine erano animali marini che vivevano in associazione a

Trilobiti e Graptoliti soprattutto lungo il litorale. Assumevano il ruolo di temibili predatori anche di vertebrati come Ostracodermi e Placodermi grazie alla loro abilità di nuotare per la presenza dell'ultimo paio di arti modificato a spatola che permetteva loro di spostarsi rapidamente sia sul fondo che in superficie.

Nel Devoniano migrano in acque salmastre seguendo gli Ostracodermi per poi passare alle acque dolci. Si mimetizzavano perfettamente con l'ambiente della palude perché il loro colore variava dal verde al rossastro, dall'ocra al giallo senape in armonia cromatica con la vegetazione circostante e con il fango.

A partire dal Carbonifero le dimensioni delle specie si riducono e nel Permiano gli Euripteridi si estinguono.

Giordano BALIA



ICC:
1 - *Eurypterus remipes*
2 - *Pterygotus buffaloensis*
3 - *Carcinosoma scorpionis*
(da DIVETAU)